COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

C O P I A

Delibera n. 7
in data 29/01/2015

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L L A

G I U N T A C O M U N A L E

OGGETTO: MODALITA' DI RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI DAL 1 GENNAIO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 14:00 in Sant'Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

TOSELLI FABRIZIO	Sindaco	Presente
TASSINARI SIMONE	Vice Sindaco	Presente
MARVELLI FILIPPO	Assessore	Assente
SCIMITARRA OLGA	Assessore	Presente
BONAZZI SILVIA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la disciplina del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli Amministratori Comunali, che in ragione del loro mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale del Comune, risulta molto complessa e si presta a differenti interpretazioni, come dimostrano i tanti pareri espressi da Anci, le innumerevoli richieste di chiarimenti rivolte da vari Comuni alla Corte dei Conti e altrettante risposte fra loro discordanti;

Vista la normativa di riferimento per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio, all'articolo 84, comma 1, del T.U.E.L. che prevede: "Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali";

Evidenziato che la disciplina introdotta dal D.L. 78/2010 art. 6 comma 12 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" è stata applicata, come testualmente previsto, soltanto ai dipendenti dell'Amministrazione;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2011 all'articolo 2 "Rimborso delle spese di viaggio" ha poi stabilito che "In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-autonomie locali";

Considerato invece che la Corte dei Conti , Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la Deliberazione n. 208 del 16/4/2013, aderendo all'interpretazione delle Sezioni Riunite (deliberazioni nn. 21/CONTR/2011 e 8/CONTR/2011), ha affermato che in tema di rimborsi spese per missioni agli Amministratori vadano applicate gli stessi i vincoli previsti per i dipendenti, ossia:
- Gli stessi possono essere autorizzati all'utilizzo del proprio mezzo con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa, ma in applicazione dell'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" sono disapplicati l'articolo 15 della L. 836/1973 e l'articolo 8 della L. 165/2001 e relative disposizioni di attuazione, norme che rispettivamente consentivano il rimborso e stabilivano l'entità di una indennità chilometrica per i dipendenti che usano, previo autorizzazione, il proprio mezzo di trasporto, oltre all'eventuale spesa per il pedaggio autostradale;

Evidenziato che la stessa Deliberazione n. 208 del 16/4/2013 rende possibile, tuttavia, il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare "*per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione*" forme di ristoro dei costi sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo di mezzi pubblici;

Ribadito quindi dalla sopra riportata deliberazione che quanto prescritto per i dipendenti vale, analogamente, anche per gli amministratori locali che, in caso di utilizzo del proprio mezzo, non potranno vedersi riconosciuto il rimborso dell'indennità chilometrica nella misura di 1/5 del

prezzo al litro di benzina, limitando il ristoro a quanto l'ente avrebbe sostenuto in caso di utilizzo (da parte dell'amministratore) dei mezzi pubblici di trasporto;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 24/05/2011 avente per oggetto "Autorizzazione al personale dipendente ad utilizzare il mezzo proprio per spostamenti fuori sede e per servizio. Regolamentazione a seguito comma 12, art. 6 DL 78/2010", che nel dispositivo recita:

1) "Di autorizzare l'utilizzo da parte dei dipendenti del Comune di Sant'Agostino del proprio mezzo di trasporto per l'effettuazione delle trasferte nell'ambito del territorio nazionale che all'estero, che si dovessero rendere necessarie per l'espletamento degli obblighi d'ufficio **nel solo caso in cui non siano disponibili i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione, e non sia possibile utilizzare mezzi pubblici,** oppure, nel caso in cui l'utilizzazione del proprio mezzo di trasporto sia più conveniente (come specificato nella delibera n. 8/2011 della Corte dei Conti) per l'Ente in termini economici organizzativi, temporali e di risultato ed in particolare quando gli orari dei servizi pubblici siano inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione (valutazione rimandata al Responsabile di riferimento);

2) "Di stabilire che nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto potrà essere rimborsata **esclusivamente la somma** (equivalente) che sarebbe stata spesa nel caso in cui ci si fosse avvalsi per la medesima trasferta del servizio pubblico, le spese di viaggio inerenti l'utilizzazione del proprio mezzo di trasporto (autostrada, posteggio auto, carburante ecc) pertanto non potranno più essere rimborsate. Se alla medesima missione partecipano più persone (ed utilizzano un unico mezzo di trasporto privato) il rimborso si intende a favore del solo dipendente che mette a disposizione il proprio mezzo;

3) Che il dipendente è tenuto a dichiarare nel modello di autorizzazione della trasferta la targa del mezzo utilizzato;

4) "Di stabilire che nel caso in cui la località di trasferta non sia raggiunta direttamente dal servizio pubblico (pullman, treno, …) per la quantificazione del costo equivalente da rimborsare al dipendente che ha fatto uso del proprio mezzo di trasporto, si prenderà comunque a riferimento il costo a chilometro tempo per tempo vigente per l'utilizzazione del pullman di linea nella tratta Sant'Agostino – Ferrara che misura Km 20,3;

Ritenuto opportuno pertanto aderire alla succitata tesi espressa dalla la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la Deliberazione n. 208 del 16/4/2013, estendendo anche agli Amministratori le modalità di rimborso spese viaggio al di fuori del territorio comunale adottate nei confronti dei dipendenti;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Visto il D.M. 4 AGOSTO 2011 e il D.L. 78/2010;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. Di prendere atto di quanto stabilito dalla Corte dei Conti , Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n° 208 del 16/4/2013 citata nella premessa;

2. Di adottare, a far data dal 1 gennaio 2015, per le missioni degli Amministratori fuori dal territorio comunale le medesime modalità previste per le missioni dei dipendenti con propria deliberazione n° 49 del 24/05/2011, ed esattamente:

1) Di autorizzare l'utilizzo da parte degli amministratori del Comune di Sant'Agostino del proprio mezzo di trasporto per l'effettuazione delle trasferte nell'ambito del territorio nazionale che all'estero, che si dovessero rendere necessarie per l'espletamento del proprio mandato, **nel solo caso in cui non siano disponibili i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione, e non sia possibile utilizzare mezzi pubblici,** oppure, nel caso in cui l'utilizzazione del proprio mezzo di trasporto sia più conveniente (come specificato nella delibera n. 8/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti) per l'ente in termini economici organizzativi, temporali e di risultato ed in particolare quando gli orari dei servizi pubblici siano inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione;

2) Di stabilire che nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto potrà essere rimborsata **esclusivamente la somma** (equivalente) che sarebbe stata spesa nel caso in cui ci si fosse avvalsi per la medesima trasferta del servizio pubblico, le spese di viaggio inerenti l'utilizzazione del proprio mezzo di trasporto (autostrada, posteggio auto, carburante ecc) pertanto non potranno più essere rimborsate. Se alla medesima missione partecipano più persone (ed utilizzano un unico mezzo di trasporto privato) il rimborso si intende a favore dell'amministratore che mette a disposizione il proprio mezzo;

3) Che l'amministratore è tenuto a dichiarare nel modello di richiesta dell'autorizzazione della trasferta la targa del mezzo utilizzato;

4) Di stabilire che nel caso in cui la località di trasferta non sia raggiunta direttamente dal servizio pubblico (pullman, treno, …) per la quantificazione del costo equivalente da rimborsare all'amministratore che ha fatto uso del proprio mezzo di trasporto, si prenderà comunque a riferimento il costo a chilometro tempo per tempo vigente per l'utilizzazione del pullman di linea nella tratta Sant'Agostino – Ferrara che misura Km 20,3;

3. Di dare atto che oltre ai rimborsi di cui al punto precedente spettano agli Amministratori i rimborsi previsti dall'art. 3 D.M. Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2011;

4. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GC N. 7 DEL 29/01/2015

OGGETTO: MODALITA' DI RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI DAL 1 GENNAIO 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, lì 27/01/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Toselli Fabrizio

IL SEGRETARIO
F.to Musco Antonino

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 30/01/2015 all'albo pretorio.

Addì 30/01/2015

F.to IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale

Lì _____

IL CAPO SETTORE AA.GG.

_____

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 30/01/2015 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata comunicata in data 30/01/2015 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data …… prot. n. …… al CORECO per il controllo:
  - a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.